

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 24

**Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

1. Negli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 6 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato A1 della presente legge;
  - b) l'allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è sostituito dall'allegato A2 alla presente legge;
  - c) l'allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato B1 della presente legge;
  - d) l'allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 9 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato B2 della presente legge;
  - e) l'allegato C1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è abrogato ed è abrogato ogni riferimento al medesimo allegato C1 nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;
  - f) l'allegato C2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è abrogato ed è abrogato ogni riferimento al medesimo allegato C2 nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;
  - g) l'allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è sostituito dall'allegato C3 della presente legge;
  - h) l'allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come inserito dal comma 10 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dall'allegato C3 bis della presente legge;
  - i) l'allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è sostituito dall'allegato C4 della presente legge.

**Art. 2**

Modifiche degli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

1. Nell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 dopo la lettera "B1" sono aggiunte le parole "B2, dalla lettera n) alla lettera s), del numero 7, Progetti di infrastrutture".

2. La rubrica dell'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è così sostituita: "Semplificazione amministrativa in materia di progetti di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e di impianti di depurazione".

3. L'articolo 23, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è così sostituito:

*"1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato C3 bis, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:*

- a) *il proponente si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 11;*
- b) *la commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici provinciali o regionali competenti;*
- c) *la commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui all'articolo 18."*

**Art. 3**

Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3

1. Nell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono abrogati la lettera a) del comma 4 ed i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

**Art. 4**

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

1. È abrogato il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2000

Galan

**INDICE**

- Art. 1 - Modifica degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
- Art. 2 - Modifiche degli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
- Art. 4 - Abrogazione

**ALLEGATO A1**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

**ALLEGATO A2**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

**ALLEGATO B1**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

**ALLEGATO B2**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE

**ALLEGATO C3**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D

**TIPOLOGIA PROGETTUALE**

AREE SENSIBILI

**ALLEGATO C3 BIS**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

**ALLEGATO C4**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III

**ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2000, N. 24 RELATIVA A:**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1999, N. 10 IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DEL DPCM 3 SETTEMBRE 1999

## ALLEGATI

A1 - A2 - B1 - B2 - C3 - C3 BIS - C4

\* \* \*

**ALLEGATO A1**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti.

d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lett. D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

g) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).

h) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

i) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

j) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.

k) Cave e torbiere con più di 350.000 m<sup>3</sup>/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 15 ha.

l) Attività di coltivazione di minerali solidi.

m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma.

**ALLEGATO A2**

PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>.

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al giorno.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non ener-

getici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>.

j) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>.

k) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.500 persone.

l) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

m) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.

n) Aeroporti.

o) Centri commerciali di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

p) Piste da sci.

q) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

r) Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.

#### **ALLEGATO B1**

**PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE**

a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.

b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.

c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.

d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).

e) Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.

g) Cave e torbiere con più di 200.000 m<sup>3</sup>/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 10 ha.

#### **ALLEGATO B2**

**PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE**

##### **1. AGRICOLTURA**

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 2,5 ha.

c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe.

d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha.

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha.

##### **2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA**

a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW.

b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.

c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 10 km.

e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 10 km.

##### **3. LAVORAZIONE DEI METALLI**

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 25.000 m<sup>3</sup> di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione

primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1,25 t/ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 10 t/giorno.

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 25 t/giorno per tutti gli altri metalli.

g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 15 m<sup>3</sup>.

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 25.000 m<sup>3</sup> di volume.

i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1 ha.

j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 25.000 m<sup>3</sup> di volume.

#### 4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su base trimestrale.

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 100 t/giorno su base annua.

d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 250.000 hl/anno.

e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 25.000 m<sup>3</sup> di volume.

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse

superiore a 25 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 5 t/giorno.

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 25.000 q/anno di prodotto lavorato.

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 25.000 m<sup>3</sup> di volume.

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di barbabietole.

#### 5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25 t/giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 2,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

#### 6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.

#### 7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 20 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 5 ha.

c) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo.

d) Interporti.

e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.

f) Strade extraurbane secondarie.

g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con

lunghezza, in area urbana, superiore a 750 metri.

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 10 km.

k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti.

l) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 1,5 km.

m) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 900 persone.

n) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 5 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

o) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

p) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 75.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 100 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 50.000 m<sup>3</sup>.

r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 15.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).

s) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.

## 8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti letto o volume edificato superiore a 12.500 m<sup>3</sup>, o che occupano una superficie superiore ai 10

ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 0,5 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 250 m<sup>2</sup>.

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 2.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 25.000 m<sup>3</sup> di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 500 m<sup>3</sup> e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 25 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 25 t/giorno.

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000 t/anno.

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

m) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 50 t/giorno e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 metri e/o di capacità superiore a 50.000 m<sup>3</sup>, ma inferiori ai parametri indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva compresa fra 40.000 m<sup>3</sup> e 80.000 m<sup>3</sup>.

**ALLEGATO C3****PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE, ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO D**

<i>TIPOLOGIA PROGETTUALE</i>	<i>AREE SENSIBILI</i>
<b>1. AGRICOLTURA</b>	
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.	D - E
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6 ha.	D - E
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe.	A - C <sub>3</sub> - D
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350 ha.	D - E
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.	A - B - C <sub>3</sub> - D - E
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.	D - E
<b>2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA</b>	
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.	A - D - E
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.	D - E
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.	D - E
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km.	D - E
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.	D - E
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 20 km.	D - E
<b>3. LAVORAZIONE DEI METALLI</b>	
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume.	A - D - E
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora.	A - D - E
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo;</li> <li>- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;</li> <li>- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo</li> </ul>	A - D - E
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno.	A - D - E
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.	A - C <sub>3</sub> - D - E
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri metalli.	A - C <sub>3</sub> - D - E
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup> .	A - C <sub>3</sub> - D - E
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume.	A - D - E
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.	A - B - D - E
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume.	A - D - E

#### 4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno.	A - C <sub>3</sub> - D - E
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale.	A - D - E
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.	A - D - E
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.	A - C <sub>3</sub> - D - E
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m <sup>3</sup> di volume.	A - D - E

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno.	A - C <sub>3</sub> - D - E
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di prodotto lavorato.	A - D - E
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume.	A - D - E
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.	A - D - E

#### 5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 40.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - C <sub>3</sub> - D - E
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 40 t/giorno.	A - C <sub>3</sub> - D - E
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 t/giorno.	A - C <sub>3</sub> - D - E
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 4 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C <sub>3</sub> - D - E

#### 6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - D - E
---	-----------

#### 7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.	D - E
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.	A - D - E
c) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo.	C <sub>3</sub> - D - E
d) Interporti.	A - B - D - E
e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.	B - E

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.	D - E
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.900 m.	A - D - E
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.	D - E
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.	A - D - E
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.	D
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.	B - D - E

## 8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m <sup>3</sup> , o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.	D - E
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.	A - B - D - E
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.	A - D - E
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m <sup>2</sup> .	A - D - E
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 40.000 m <sup>3</sup> di volume.	A - C <sub>3</sub> - D - E
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 20.000 t/anno di materie prime lavorate.	A - D - E
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 m <sup>3</sup> e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C <sub>3</sub> - D - E
h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	B
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.	A - D - E

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 t/anno.	A - D - E
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C <sub>3</sub> - D - E
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.	A - C <sub>3</sub> - D - E

**ALLEGATO C3 BIS****PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE**

a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).

b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).

c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).

d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup>.

f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).

g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.

**ALLEGATO C4****PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III****1. AGRICOLTURA**

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13 ha.

b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6,5 ha.

c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe.

d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.

e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha.

f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha.

**2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA**

a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW.

b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km.

d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km.

f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

**3. LAVORAZIONE DEI METALLI**

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 65.000 m<sup>3</sup> di volume.

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 3,25 t/ora.

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio grezzo;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26 t/giorno.

e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 13 ton-

nellate per il piombo e il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.

g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 39 m<sup>3</sup>.

h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e moto-veicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 13.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 65.000 m<sup>3</sup> di volume.

i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2,6 ha.

j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 6.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 65.000 m<sup>3</sup> di volume.

#### 4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.

b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su base trimestrale.

c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base annua.

d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 650.000 hl/anno.

e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 65.000 m<sup>3</sup> di volume.

f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno.

g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.

h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 6.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 65.000 m<sup>3</sup> di volume.

i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di barbabietole.

#### 5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUIOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie prime lavorate.

b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65 t/giorno.

c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.

d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

#### 6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

#### 7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha.

b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.

c) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 260 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 65 l/minuto secondo.

d) Interporti.

e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.

f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.

g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri.

h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.

i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.

k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti barca.

#### 8. ALTRI PROGETTI

a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500 m<sup>3</sup>, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1,3 ha.

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 650 m<sup>2</sup>.

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 65.000 m<sup>3</sup> di volume.

f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.300 m<sup>3</sup> e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 650 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 65 t/giorno.

j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 13.000 t/anno.

k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.

m) Progetti di cui agli allegati A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali

### **1. Procedimento di formazione della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 luglio 2000, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 2000, dove ha acquisito il n. 27 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> in data 14 luglio 2000;
- La 7<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 novembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2000, n. 13296;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 novembre 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 dicembre 2000, n. 1881/20825/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 recante la "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale", sia pure in un quadro normativo nazionale in continua e rapida evoluzione, il Consiglio regionale aveva dato corso all'adeguamento della normati-

va regionale di settore in conformità alle indicazioni contenute nel DPR 12 aprile 1996, regolamentando la procedura di valutazione d'impatto ambientale per la realizzazione di opere ed interventi la cui competenza non è direttamente attribuita allo Stato.

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della disciplina in parola, in ragione della delega alle regioni della competenza in materia di VIA per quanto riguarda alcune tipologie di opere e di attività, sulla base del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e attesa la necessità di dare completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337, in considerazione del parere del 29 settembre 1998 con cui la competente Commissione europea ha invitato lo Stato italiano ad assumere misure atte a sottoporre a VIA taluni progetti elencati nell'allegato II della direttiva quando gli stessi abbiano un impatto ambientale importante, è stato pubblicato il DPCM 3 settembre 1999 (GU n. 302 del 27 dicembre 1999).

L'articolo 1 del suddetto decreto stabilisce, tra l'altro, che "Le regioni e le province autonome .... entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ....., provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente decreto."

Il termine di adeguamento stabilito nel provvedimento in parola è scaduto.

Si avverte, pertanto, l'esigenza di dar corso rapidamente alle modifiche della legge regionale n. 10/1999, in modo da completare quanto prima lo svolgimento dell'intero iter legislativo.

Nella sostanza la presente proposta di legge mira a sostituire gli allegati alla legge regionale n. 10/1999, adeguando altresì il livello di competenza, regionale o provinciale, per quelle attività di smaltimento di rifiuti urbani e speciali che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti, risultano di fatto delegate alle Province.

Un'ulteriore modifica agli allegati della legge regionale n. 10/1999 è stata apportata con l'attuale proposta di legge, per l'opportunità di conformarsi al DPCM 1 settembre 2000 che apporta una limitata modifica al DPCM 3 settembre 1999, prevedendo il trasferimento alle Regioni della competenza in materia di valutazione di impatto ambientale delle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. Pertanto nell'allegato C4 del disegno di legge si è aggiunta al punto 2, "industria energetica ed estrattiva", dopo la lettera e), la lettera f): "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma".

Con la presente proposta di modificazione della legge regionale n. 10 del 1999 si è infine provveduto all'adeguamento al Parere Motivato della Commissione Europea n. C (2000) 1826 del 3 agosto 2000, disponendo all'articolo 4 l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10/1999.

Il Parere Motivato in questione è stato notificato allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, per violazione dell'articolo 12 della direttiva 85/337/CEE e 3 della direttiva 97/11/CE. La violazione contestata dalla Commissione Europea sta nella norma di cui all'articolo 27, comma 4 della legge regionale n. 10/1999 (e nelle analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali di recepimento del DPR 12 aprile 1996 di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia) prevedente che la procedura di VIA non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, siano state già presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni, a norma delle disposizioni vigenti. La disposizione citata è stata ritenuta in contrasto con le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE che disponevano, per i progetti di cui all'allegato II delle direttive stesse, costituenti oggetto della disciplina di cui alla legge regionale n. 10/1999, l'immediata operatività della normativa di adeguamento a far data dall'efficacia delle predette direttive nel nostro ordinamento.

**3. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

Direzione tutela dell'ambiente